Deloitte. Legal



Focus Employment & Benefits

Le recenti novità in tema di contratto a termine e di somministrazione



Indice

- La disciplina delle causali nei contratti a termine
- Le nuove causali dei contratti a tempo determinato
 - Art.41 bis del c.d. Decreto Sostegni
 - Art. 11 comma 15 del c.d. Decreto Fiscale
 - Riepilogo
- Contatti



La disciplina delle causali nei contratti a termine Evoluzione normativa

DECRETO DIGNITÀ

In caso di durata non superiore a 12 mesi del contratto a tempo determinato, non vi è necessità che sussista alcuna specifica esigenza datoriale per l'apposizione del termine

Il contratto può raggiungere i **24** mesi, ma solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- (a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; o
- (b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria

Le causali dovranno (non solo esistere in concreto, ma anche) essere specificate nel contratto di lavoro subordinato ogniqualvolta si sia in presenza di un rinnovo contrattuale o di proroghe che comportino una durata del rapporto superiore a 12 mesi

DECRETO RILANCIO

«In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'art. 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81»

Le «nuove» causali dei contratti a tempo determinato Art. 41 bis del c.d. Decreto Sostegni bis (parte 1)

Oggi risulta consentito alle imprese stipulare contratti a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi (fermo il limite di 24 mesi complessivi), oltre che nei casi già previsti dalla legge, anche in presenza di «specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'art. 51» del medesimo D.Lgs. n. 81/2015, ossia quei «contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria».

L'art. 41 bis della legge di conversione n. 106/2021 aggiunge, al comma 1 dell'art. 19 del D.Lgs. 81/2015, una lettera «b-bis»

Tale disciplina si applica anche al contratto di lavoro in somministrazione a tempo determinato per effetto del richiamo operato dall'art. 34, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015



Le «nuove» causali dei contratti a tempo determinato Art. 41 bis del c.d. Decreto Sostegni bis (parte 2)

«Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all'art. 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022».

L'art. 41 bis della legge di conversione n. 106/2021 aggiunge, all'art. 19 del D.Lgs. 81/2015, comma 1.1

Tale disciplina si applica anche al contratto di lavoro in somministrazione a tempo determinato per effetto del richiamo operato dall'art. 34, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015



Le «nuove» causali dei contratti a tempo determinato

Art. 11 comma 15 del c.d. Decreto Fiscale

«All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il quinto periodo è sostituito dal seguente: "La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 30 settembre 2022"».

Il Decreto Fiscale, che in fase di prima emanazione aveva soppresso la locuzione «La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 31 dicembre 2021», in sede di conversione conferma l'orizzonte temporale del 30 settembre 2022.

Le modifiche apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione.

Conseguentemente, sino al 30 settembre 2022 e nel rispetto delle condizioni previste, la missione del lavoratore assunto a tempo indeterminato dalla APL e somministrato a tempo determinato presso un'azienda utilizzatrice può eccedere liberamente i 24 mesi senza che intervenga la stabilizzazione automatica.

Dunque, a decorrere dal 1° ottobre 2022 e fatti salvi ulteriori interventi normativi, la stabilizzazione tornerà a operare nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge (artt. 38 e 39 D.Lgs. 81/2015).

Le «nuove» causali dei contratti a tempo determinato

Riepilogo

Fonte normativa Disciplina Requisiti di accesso Disciplina Legittima Art. 19 bis, D.L. stipulazione di Avere in corso **Termine Cassa** 18/2020 (Decreto contratti a **Cassa Covid** Covid **Cura Italia)** termine in corso **Cassa Covid** Proroga e/o Avere un Art. 93, D.L. rinnovo per una contratto a 34/2020 sola volta sino a tempo **31 dicembre 2021** (Decreto max 12 mesi, determinato > entro i 24 Rilancio) 24 mesi complessivi Art. 41 bis D.L. Nuova «causale» Necessario 31 dicembre 73/2021 (rinvio ai l'accordo 2021/30 (Decreto contratti sindacale settembre 22 collettivi) Fiscale) Art. 11 comma Confermata 15 D.L. Necessario nuova «causale» 30 settembre 146/2021 l'accordo 2022 (contratti sindacale (Decreto collettivi) Fiscale)

Contact us:

Luca Failla

Partner Head of Employment&Benefits Team <u>lufailla@deloitte.it</u>

Andrea Bonanni Caione

Director Employment&Benefits Team abonannicaione@deloitte.it

Francesca Rocco

Senior Associate Employment&Benefits Team frocco@deloitte.it





Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the "Deloitte organization"). DTTL (also referred to as "Deloitte Global") and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more.